

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24
20146 Milano
Tel. +39 (02) 46.07.22
Fax +39 (02) 49.81.537
e-mail: studiopagani@studiopagani.net
web site: www.studiopagani.net
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani
Paolo D. S. Pagani
Raffaella Pagani
Ornella Marzi
Alessandra Pagani
Paola Bariati

CIRCOLARE N° 3 DEL 26.01.2012

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: Agenti – Regolamento Enasarco in vigore dal 1° gennaio 2012.

Dal 2012 diverse sono le novità in materia di adempimenti Enasarco.

Il nuovo Regolamento delle Attività istituzionali, approvato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 11 agosto 2011 è entrato in vigore dal 1° gennaio 2012.

Fra le principali, segnaliamo **quelle di più stretta operatività per le società preponenti.**

Novità in materia di massimali provvigionali e minimali contributivi.

E' previsto un **incremento graduale dei massimali provvigionali** dal 2012 al 2016:

Tipologia del rapporto di agenzia	Anno di decorrenza e massimali provvigionali			
	2012	2013	2014	2015
monomandatario	€ 30.000,00	€ 32.500,00	€ 35.000,00	€ 37.500,00
plurimandatario	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00

Ricordiamo che i massimali sono valori sempre infrazionabili, anche se il mandato è iniziato o cessato in corso d'anno e che il valore indicato per gli agenti plurimandatari (€ 20.000,00 per quest'anno) deve essere rispettato per ciascun rapporto di agenzia in essere.

E' inoltre previsto **un incremento del minimale contributivo, con rivalutazione annua**, secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo FOI.

Minimale contributivo annuale dall'01.01.2012:

- Agente monomandatario € 800,00
- Agenti plurimandatario € 400,00

Nulla cambia in merito al "funzionamento" dei minimali, che operano secondo i criteri di produttività (sono cioè dovuti solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima) e frazionabilità (se il mandato inizia o termina in corso d'anno, l'importo del minimale annuale è frazionato in quote trimestrali).

Novità in materia di aliquote Fondo previdenza (agenti individuali e società di persone).

Il nuovo Regolamento ha già disposto un **aumento graduale delle aliquote contributive**, a partire dal 2013 e fino al 2020 (si passerà dal 13,75% al 17,00%).

Anno decorrenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contrib.	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Per il **presente anno, dunque, nulla cambia** e il valore resta quello del 13,50%, metà a carico preponente e metà a carico agente.

Novità per gli agenti operanti in forma di società di capitali (Spa, Srl, etc.).

E' previsto un incremento graduale dell'aliquota contributiva per gli agenti operanti in forma di società di capitale e **detto adeguamento è per metà a carico dell'agente**.

La preponente, pertanto, **dovrà trattenere dai compensi provvigionali versati a favore di una società di capitali, una quota dei contributi, da versare poi alla Fondazione Enasarco**, sotto la

propria responsabilità, esattamente come finora fatto per gli agenti individuali e gli agenti società di persone.

Importi provvigionali annui	Aliquota fino al 31/12/2011	Anno di decorrenza e aliquota contributiva				
		2012	2013	2014	2015	2016
Fino a € 13.000.000,00	2%	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%
da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,50%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1,00%
Oltre € 26.000.000,00	0,1%	0,15%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

Nuovo adempimento.

Un nuovo adempimento, previsto dal comma 3 dell'art. 5 del Regolamento **graverà già da quest'anno sulle case mandanti: l'obbligo di indicare l'ammontare delle provvigioni liquidate ad ogni agente, anche per la parte eccedente il massimale e non soggetta a contribuzione.** In caso di mancato rispetto di quanto sopra, **la sanzione sarà di € 250,00** per ogni agente, cui si riferisca l'inadempienza (art. 42 del Regolamento).

Alla data odierna non sono ancora disponibili informazioni sulle modalità per espletare questo ulteriore obbligo.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani

Ornella Marzi